



COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO

Provincia di Verona

C.F. 00596180232

Piazza IV Novembre 6 – 37030 Mezzane di Sotto (VR)

Tel. 045/888.01.00 – Fax 045/888.00.84

<http://www.comune.mezzane.vr.it> - PEC: protocollogenerale@pec.comune.mezzane.vr.it

COPIA

Registro Generale n. 8

Registro Ordinanze del Sindaco n. 8

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 DEL 13-05-2020

Oggetto: Revoca dell'Ordinanza n. 4 del 06/04/2020 e nuove disposizioni contingibili ed urgenti riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione

IL SINDACO

Visto l'art. 50 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000;

Vista la legge regionale del Veneto n. 18/2010;

Visto il D.P.R. n. 285/1990 per le parti ancora applicabili;

Visti i provvedimenti della Giunta Regionale del Veneto in applicazione della L.R.V. n. 18/2020;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 Gazz. Uff. 1° febbraio 2020, n. 26;

Richiamata la Circolare del Ministero della Salute prot. 0029556 del 04/05/2020 per l'individuazione di procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione in fase emergenziale determinata dall'epidemia di COVID-19, valide per l'intero territorio nazionale che sostituisce la precedente Circolare prot. 12032/2020 (0011285 01/04/2020-DGPRE);

Dato atto delle linee direttrici della Circolare, secondo cui la stessa è rivolta a

- identificare i percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o cremazione, nonché le cautele da adottare per il personale interessato al trasporto funebre ed attività funebre
- limitare al massimo, regolamentandole, le occasioni di "assembramento" per la ritualità dell'addio
- potenziare le strutture necroscopiche ricettive di defunti, in relazione ai prevedibili aumenti di mortalità connessi all'evento epidemico, nonché i servizi di sepoltura e di cremazione

Richiamati in particolare:

1. il punto A. della Circolare in parola, di seguito trascritto:

A. "Natura e durata delle indicazioni emergenziali"

Il presente documento è connesso con la situazione emergenziale determinata dall'epidemia di COVID-19. Esso individua le procedure da adottare nel settore funebre, cimiteriale, della cremazione, valide per l'intero territorio nazionale, e da applicare con gradualità, in funzione

Il presente documento è stato prodotto attraverso sistemi informatici/telematici nel pieno controllo dell'amministrazione procedente secondo le regole del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii. "Codice dell'Amministrazione Digitale". Lo stesso è inoltre, conservato secondo le regole tecniche del medesimo d.lgs. n. 82/2005. Le sottoscrizioni sono apposte con firma digitale e nelle riproduzioni su supporto analogico – che costituiscono copia dell'originale informatico – sono sostituite dall'indicazione a stampa del/i soggetto/i responsabili ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

del livello di mortalità delle singole province interessate e delle dotazioni di strutture cimiteriali e di cremazione presenti.

- 1. Le indicazioni e le cautele stabilite dal presente documento vanno applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.*
 - 2. Il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l'attuazione delle indicazioni qui fornite.*
 - 3. In tutti i casi di morte nei quali si possa individuare che la persona defunta sia stata affetta da COVID-19 si applicano le cautele specifiche per defunti già adottate in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B).*
 - 4. Nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetto da COVID-19, per il principio di precauzione, si adottano le stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B)."*
2. I punti D., E., F., G. della predetta Circolare;
Richiamata la propria Ordinanza n. 4 del 06/04/2020 e ritenuto di abrogarla per sostituirla con il presente provvedimento che si adegua agli indirizzi indicati dalla nuova Circolare del Ministero della Salute prot. 29556/2020 acquisita al protocollo del Comune n. 3088/2020;
Ciò premesso e considerato

ORDINA

Le premesse sono qui richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente atto.-

1. E' abrogata l'Ordinanza Sindacale n. 4 del 06/04/2020;

2. Applicazione della Circolare del Ministero della Salute prot. 0029556/2020

Con riferimento al settore funebre, cimiteriale e di cremazione trova applicazione sul territorio comunale la Circolare del Ministero della Salute 0029556/2020 del 04/05/2020, integrata dalle disposizioni di cui al presente provvedimento per le materie di competenza del Comune. La Circolare è allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

3. Cerimonie funebri

Le cerimonie funebri sono consentite nei limiti e con le modalità stabilite dai provvedimenti normativi e amministrativi dello Stato e della Regione del Veneto attualmente vigenti e alle successive modifiche.

4. Disposizioni agli Uffici Comunali

- a. In caso di cremazione, l'autorizzazione al trasporto deve riportare oltre al crematorio di destinazione, anche la dicitura "o qualunque crematorio di destinazione";
- b. I registri cimiteriali di cui all'art. 52 del DPR 285/1990 devono recare il codice Y per i feretri confezionati per la sepoltura di defunto con malattia infettivo-diffusiva.
- c. Le esequie funebri sono organizzate in modo da evitare coincidenza di orario tra più sepolture nello stesso cimitero. Gli uffici danno apposita indicazione per l'organizzazione delle esequie.
- d. Salva diversa puntuale disposizione, le estumulazioni e le esumazioni ordinarie e straordinarie sono consentite a cancelli dei cimiteri chiusi.

5. Efficacia

La presente ordinanza resta in vigore dalla pubblicazione, fino al 31/08/2020 (un mese dopo la data prevista di cessazione dell'emergenza, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31

gennaio 2020) e comunque, fino a un mese dalla cessazione dello stato di emergenza, in ipotesi di proroghe disposte ai sensi del decreto legislativo 02/01/2018, n. 1.

6. Disposizioni finali

Conformemente alle indicazioni della Circolare Ministeriale prot. 0029556/2020, potranno essere emanate diverse disposizioni in via contingibile ed urgente in relazione all'evoluzione della mortalità ed in raccordo con il Prefetto.

La presente Ordinanza è comunicata:

- Al Prefetto di Verona
- Alla Azienda ULSS 9 di Verona
- Alla Stazione Carabinieri di San Martino Buon Albergo
- All'Unione di Comuni Verona Est – Polizia Locale e Responsabile dell'Area V – Protezione Civile;
- Alle strutture socio-sanitarie, RSA, di ricovero e cura e similari del territorio;
- Alle imprese di Onoranze Funebri dei comuni limitrofi;
- Alle imprese incaricate dal Comune per i servizi cimiteriali;
- Agli Uffici comunali

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90,

- a) l'unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Servizi Demografici
- b) Responsabile del Procedimento: dott. Alessandro Anselmi;
- c) Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro i termini perentori di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione ovvero di conoscenza dell'atto.

Mezzane di Sotto, 13-05-2020

Il Sindaco
f.to (Carrarini Giovanni)